

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 315

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACANZANI, BODRATO, FOSCHI, RUSSO FERDINANDO, BIAGGI, SINESIO, DONAT-CATTIN, IMPERIALE, TOROS, BUZZI, ERMINERO, SCOTTI, BORGHI, DE MITA, GALLONI, MISASI, COLOMBO VITTORINO, MENGOZZI, GIRAUDI, DE POLL, BIANCO, BIANCHI FORTUNATO, GERBINO, SENESE, MARCHETTI, GRASSI BERTAZZI, SCARLATO, GITTI, MERLI

Presentata il 2 agosto 1968

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto per i reati commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche o sindacali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si presenta alla vostra attenzione, risponde alle esigenze di favorire, in relazione alle agitazioni studentesche ed operaie verificatesi nell'arco di tempo che va dall'estate del 1967 all'estate del 1968, un'opera di distensione che è considerata opportuna premessa per procedere costruttivamente e con serenità alla revisione di determinate strutture della società (specie nelle Università e nelle fabbriche) le quali non sono pienamente rispondenti alle attuali esigenze di democrazia e di partecipazione.

La caratteristica di queste agitazioni — e quindi l'opportunità di delegare il Presidente della Repubblica a concedere per i reati commessi nel corso delle stesse l'amnistia o l'indulto — emerge anche dal fatto che si sono verificate, seppure con caratteristiche differenziate in relazione alle specifiche condizioni nazionali, in numerosi paesi del mondo; in alcuni di questi paesi già si sono adottati

(o si stanno adottando) provvedimenti di clemenza analoghi a quelli proposti.

D'altra parte la proposta di legge presentata intende limitare, sotto il profilo obiettivo, oltretutto al particolarissimo periodo sopra ricordato, l'amnistia e l'indulto ai reati — e solo a quelli — strettamente connessi alle agitazioni studentesche e sindacali, e per questo è stata usata la dizione: « per motivi e in occasione » delle stesse (articolo 1); e sotto il profilo soggettivo esclude dal provvedimento di amnistia i delinquenti abituali o professionali o per tendenza e coloro che siano stati già condannati per delitti non colposi, salvo che si tratti di delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (articolo 3); mentre dal provvedimento di indulto sono esclusi i delinquenti abituali o professionali o per tendenza e coloro i quali abbiano in precedenza riportato condanna (o condanne) per delitto non colposo, superiore complessivamente a 18 mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche o sindacali.

ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi dal 1° luglio 1967 al 2 giugno 1968.

ART. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne a pena detentiva per delitto non colposo, salvo che si tratti di condanne per delitti non colposi per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

ART. 4.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere l'indulto per le pene inflitte a coloro che non abbiano beneficiato della amnistia a norma dell'articolo 3, con esclusione dei delinquenti abituali o professionali o per tendenza e di chi abbia riportato una o più condanne, sia pur con la medesima sentenza, per delitto non colposo, non superiore complessivamente a 18 mesi.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore a sei mesi.